



TRIBUNALE di TIVOLI

Ufficio GIP/GUP

Il Giudice,

visto l'art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020, secondo cui *"1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546."*;

visto l'art. 83, co. 3, d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020, nella parte in cui prevede tra le eccezioni rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2: *b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo ((o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare)), procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, ((procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale)), procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure ((di prevenzione;)) c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392*



del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
visto l'art. 36 d.l. 23/2020 nella parte in cui proroga all'11.05.2020 il termine del 15.04.2020 previsto dall'art. 83, co. 1 e 2, d.l. 18/2020, eccetto che per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11.05.2020;
visto il d.l. 28/2020 nella parte in cui, nel modificare l'art. 83 cit., dispone tra l'altro: al comma 3 anche la seguente modificazione: 2) *alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;* dispone inoltre: d) *al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;*
visti i provvedimenti assunti dai Presidenti del Tribunale e di sezione;
tenuto conto dello stato del ruolo, con particolare riferimento alla sua consistenza ed ai rinvii già disposti per la medesima causale, nonché dei criteri di priorità nella trattazione;
considerato che, per l'udienza del 07.05.2020, in difetto dei presupposti previsti dalla legge per la trattazione, va disposto il rinvio d'ufficio dei processi di seguito indicati;
visto l'art. 83, co. 4, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, secondo cui *"4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale."*;

PQM

DISPONE

il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per il giorno 07.05.2020, con indicata nuova calendarizzazione per i medesimi incombenti, dei seguenti procedimenti:

1. n. 3120/2017 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 10,00;
2. n. 3770/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 10,00;
3. n. 2044/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 10,00;
4. n. 714/2018 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 10,00;
5. n. 4048/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 08.10.2020, ore 11,00;
6. n. 4507/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 09.07.2020, ore 11,00;
7. n. 4185/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 10,00;
8. n. 3822/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 11,00;
9. n. 5145/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 10,00;
10. n. 4476/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 11,00;



11. n. 3699/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 11,00;
12. n. 3889/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 9,00;
13. n. 4389/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 14.01.2021, ore 9,00;
14. n. 4584/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 9,00;
15. n. 4153/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 17.12.2020, ore 9,00;
16. n. 4660/2019 r.g. GIP – nuova udienza il 24.09.2020, ore 10,00;

SOSPENDE

i termini di prescrizione e di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. (per i processi con misure cautelari) per il periodo previsto dall'art. 83, co. 4, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 in relazione al disposto di cui all'art. 36 d.l. 23/2020;

REVOCA

tutte le disposizioni aventi ad oggetto traduzioni di imputati ed eventuali autorizzazioni a presentarsi senza scorta;

MANDA

alla cancelleria:

per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero, al C.O.A., alla Camera penale ed alle Autorità già incaricate delle traduzioni per i detenuti, salvo che pervengano istanze di trattazione di cui all'art. 83, co. 3, d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020, entro le ore 12,00 del 5.5.2020.

per le notifiche e/o comunicazioni secondo le disposizioni già impartite con separato provvedimento depositato il 30.03.2020.

Tivoli, 04.05.2020

Il Giudice
dott. Antonio Ruscito

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

04/05/20



ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dott.ssa Cristina Proietti